

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO

Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 28 marzo 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. **58474PC** del registro di segreteria, proposto da **S. G.**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine e Antonio Pascucci del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'avv. Simone Gori in viale G. Matteotti n.9 Firenze

CONTRO

- INPS (già INPS)

per

l'accertamento del diritto al computo nella quota A del trattamento di pensione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 503/92 dei compensi per la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione e per i diritti di segreteria e di rogito, percepiti nell'ultimo mese lavorativo.

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in FATTO

1. Con il ricorso odierno parte attrice, già segretario generale della Provincia di Lucca fino al 30.6.2008, collocato in quiescenza dall'1.7.2008 per limiti di età, chiedeva che

ai fini della liquidazione della pensione fossero computati nella c.d. "quota A" di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 503/92 le seguenti voci, tutte computate in "quota B":

1) la maggiorazione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41, co. 4, CCNL 16.05.2001;

2) i compensi per la compartecipazione ai diritti di segreteria e rogito.

1.1. All'odierna udienza l'Avv. Carmine Pascucci, per il ricorrente, e la dr.ssa Rosa Cairà, per l'Inps, dibattevano ampiamente sulle questioni controverse.

L'Inps, nel riportarsi alla memoria di costituzione in data 8.3.2012, rappresentava di aver operato il calcolo della pensione secondo quanto previsto dalla normativa di legge applicabile e di quanto indicato nell'informativa Inpdap n 20 del 13.02.2002; il patrono di parte attrice, che aveva depositato memoria il 23.3.2012, richiamava la giurisprudenza favorevole di questa Corte *medio tempore* formatasi solo sul computo della la maggiorazione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41, co. 4, CCNL 16.052001, dichiarando, altresì, di voler circoscrivere il *petitum* alla sola suddetta voce e di voler abbandonare la pretesa per quanto riguarda il computo dei diritti di rogito e di segreteria.

Considerato in DIRITTO

1. Innanzi tutto, il *thema decidendum*, a seguito della precisazione formulata espressamente dal patrono di parte attrice in udienza, deve circoscriversi alla richiesta di computo nella quota A del trattamento di pensione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 503/92 dei compensi per la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.

Al riguardo questo Giudice ritiene ampiamente condivisibile l'orientamento da ultimo abbracciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2/QM/2009, a seguito del quale si è formata giurisprudenza favorevole delle sezioni regionali e d'appello (*ex multis*, sez. Lombardia, 9.1.2012 n. 56; Lazio, 4.10.2011 n. 1426,

Lombardia, 25.7.2011 n.538; Sez. Prima Appello, n. 674/2010/A), alla cui stregua deve concludersi per la fondatezza della domanda relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione, trattandosi di emolumento senz'altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla concreta tipologia dell'ente secondo i criteri prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge.

1.1. Ai fini di un doveroso inquadramento generale, va detto che la "retribuzione di posizione" dei Segretari Generali è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1997 dall'art. 2 dell'accordo integrativo di comparto del 16.5.97, in proporzione alle funzioni ed alle responsabilità attribuite in relazione alla tipologia di ente locale. Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva decentrata. Quest'ultima è collegata *"alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare"* (art. 41, comma 1) ed è corrisposta in *"valori complessivi annui lordi"* predeterminati e fissi secondo al grandezza dell'ente (art. 41, comma 3). Il successivo comma 4 prevede che gli stessi Enti, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche, possono corrispondere una "maggiorazione" di cui possono solo determinarne la misura, peraltro secondo *"le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento"* individuati *"in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale"*.

Va, altresì, precisato che l'indennità o retribuzione di posizione, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. n.334/97, è pensionabile (art.13, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.503/92) e, quindi, non può dubitarsi che anche la relativa maggiorazione che ne costituisce parte variabile partecipa della medesima natura previdenziale della parte fissa (in tal senso, correttamente, l'informativa INPDAP n. 20 del 13 febbraio 2002) (v. Sez. Lazio sent. 1624/2011).

In questo senso, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 2/2009/QM, hanno stabilito che, proprio in relazione alla circolare INPDAP del 13.2.2002, la maggiorazione è riferita ad un emolumento già utile a pensione nella prima quota, o quota "A". D'altronde, la stesse esegesi della norma ex art. 41, comma 4, del CCNL sopra richiamato, depone per una sicura equiparazione della natura della retribuzione di posizione e di quella della maggiorazione della stessa, atteso che mentre la prima è variabile solo nella parte relativa alle dimensioni dell'Ente e alle funzioni connesse, la seconda trova motivi di varianza solo nei parametri rinvenibili nei contratti e la sua eventualità è condizionata dalle risorse disponibili, ma questo nulla muta in ordine alla sua natura e quiescibilità che sconta, ovviamente, la stessa natura della retribuzione di cui è maggiorazione.

2. Deve essere, dunque, accolta la richiesta attrice di riliquidazione della pensione, previa inclusione in "quota A" della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, con riconoscimento in favore del ricorrente dei conseguenti arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi, calcolati secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent. 10/QM/2002. Deve, peraltro, essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata in via subordinata dall'Inps, essendo il ricorrente stato collocato a riposo a decorrere dall'1.7.2008 ed essendo stata notificata la domanda giudiziale in data 9.3.2010.

Per l'effetto, l'Inps deve essere condannato alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con l'inclusione in "quota A" della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, e alla corresponsione degli arretrati dal dì del dovuto sino al soddisfo, comprensivi di interessi e rivalutazione calcolati come sopra indicato.

A norma dell'art. 92 c.p.c. sussistono eccezionali ragioni legate alla complessità della questione, che si è mostrata risolvibile solo per via squisitamente interpretativa, per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso n. **58474PC**, proposto da **S. G.**.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze all'udienza del 28 marzo 2012 con ordinanza nella quale si disponeva il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

IL GIUDICE

F.TO Dr.ssa Paola Briguori

Depositato in Segreteria il 10 maggio 2012

Il Direttore di Segreteria

F.TO PAOLA ALTINI